



Regione Siciliana

Ordinanza n. 14/Rif del 12 maggio 2015

\* \* \* \*

Il Presidente della Regione Siciliana

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 3 della Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 "Autorizzazione abbancamento giusta DDG AIA n. 697/2011 Ditta Sicula Trapsorti S.r.l. Discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Grotte San Giorgio – Catania e Lentini"

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visti** gli articoli 107 "funzioni mantenute dallo Stato" e 108 "funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali" del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 rubricato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";
- Vista** la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento di Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti";
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009 n. 12 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19";
- Vista** la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 191, così rubricato "Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi", che prevede, al suo comma 1, che "(...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta Regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possano emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni rigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente (...)";
- Visto** il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti";
- Visto** il decreto ministeriale 27 settembre 2010 "criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005";
- Visto** il D.Lgs. n. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare, **Particolo 177** (Campo di applicazione e finalità), comma 4, secondo il quale: "i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente e, in particolare a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il

LS



## Regione Siciliana

paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente”; **Articolo 178** (Principi) secondo cui: “la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”; **Articolo 182** (Smaltimento dei rifiuti), il quale, al **comma 3**, enuncia che: “lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e benefici complessivi, al fine di, a) realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica”; **Articolo 182** (Smaltimento dei rifiuti), il quale, al **comma 7**, sancisce quanto segue: “le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE”;

**Visto** il Titolo III *bis* Autorizzazione Integrata Ambientale del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 29 *bis* (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), 29 *sexies* (Autorizzazione Integrata Ambientale) e 29 *nonies* (Modifica degli impianti o variazione del gestore);

**Considerato** che alla data del 31 dicembre 2013 non sono stati prorogati gli effetti dell’art. 2 del D.L. 43/2013 convertito con modificazione nella L. n. 71/2013;

**Vista** l’Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.148 del 18/02/2014 pubblicata su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46 del 25/02/2014, per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella medesima regione;

**Visto** l’art.1, comma 2, dell’ O.C.D.P.C. n.148 citata, il quale stabilisce che il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazione dei piani delle attività già formalmente approvate alla data di adozione della stessa ordinanza;

**Considerato** che il Commissario Delegato per l’Emergenza rifiuti in Sicilia ex O.P.C.M. n. 3887/2010 - D.L. n. 43/2013, convertito con modificazione nella L. n. 71/2013 - ha avviato procedure di evidenza pubblica per la realizzazione di quattro piattaforme pubbliche per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nei Comuni di Enna, Gela, Messina e Palermo nell’ambito delle quali sono previsti impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti e linee dedicate per la produzione di *compost* di qualità conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;



Regione Siciliana

- Considerato** che per la piattaforma pubblica sita nel Comune di Palermo sono in corso i lavori di realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico comprensivo di linee dedicate alla produzione di compost di qualità, mentre per le piattaforme pubbliche da realizzarsi nei Comuni di Enna, Gela e Messina sono in corso le procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori;
- Considerato** che sul Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia, approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC 2012-0000125 del 11 luglio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, è in corso l'istruttoria da parte dell'Autorità Competente - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - per la quale sono scaduti i termini della consultazione pubblica ed è stato emesso il parere da parte della Commissione Tecnica VIA-VAS;
- Considerato** che la realizzazione di una strategia pianificatrice pienamente compiuta ed efficace e come tale in grado di implementare il reale fabbisogno impiantistico nel contesto socio - economico locale, non possa che discendere dalla completa attuazione delle previsioni e degli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e dalle programmazioni d'ambito che le competenti SRR istituite sul territorio regionale devono predisporre anche in aggiornamento rispetto all'attuale piano regionale approvato;
- Rilevato** che sul territorio della Regione Siciliana da qualche mese è acclarata la situazione di *deficit* nell'impiantistica regionale tra l'altro più volte manifestata anche al Governo nazionale;
- Visto** il D.D.G. n. 76 del 3 marzo 2010 di rilascio dell'AIA del Dipartimento Regionale dell'Ambiente che autorizzava la gestione di una vasca di 1.000.000 mc nella discarica di Catania c.da Grotte San Giorgio;
- Visto** il D.D.G. n. 697/2011 Autorizzazione Integrata Ambientale art. 29 *bis* rilasciata per la discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Grotte San Giorgio nel Comune di Lentini;
- Vista** la nota del 21 luglio 2014 con la quale la Sicula Trasporti presentava istanza di modifica non sostanziale specificatamente per gli aspetti relativi all'impianto di trattamento del percolato;
- Vista** la nota prot. n. 29707 del 29 luglio 2014 con la quale si ritenevano non sostanziali le modifiche proposte dalla ditta Sicula Trasporti in merito alle prescrizioni di cui al DDG AIA n. 697/2011 specificatamente all'impianto di percolato;
- Visto** che con nota prot. n. 1847 del 19 gennaio 2015 è stato avviato un procedimento di secondo grado relativo al Gestore IPPC SICULA TRASPORTI S.r.l., a seguito del ricevimento della relazione conclusiva redatta dalla commissione ispettiva e trasmessa a questo Dipartimento con nota prot. n. 27 del 13 ottobre 2014;
- Considerato** che alla luce dei volumi residui presenti alla data odierna nella vasca oggi in esercizio presso la Discarica di che trattasi, e che indicano come data di presumibile chiusura della stessa vasca il 13 maggio p.v., i tempi di chiusura del sopracitato procedimento di II grado siano compatibili con il rilascio dell'autorizzazione all'abbancamento nella vasca di cui al DDG n. 697/2011;
- Visto** il verbale della riunione svoltasi presso la Prefettura di Siracusa in data 11 maggio 2015 dal quale si evince che la Provincia di Siracusa, in data 6 maggio 2015, insieme ad ARPA ST SR, "(...) ha verificato in situ che i lavori sono stati



Regione Siciliana

*completati per quanto riguarda il fondo vasca e la prima berma, parte della seconda berma e le pareti della prima. Le opere di pertinenza sono già esistenti in impianto (pesa ecc.), come pure quelli di igiene come il lavaggio ruote, come pure lo stoccaggio (D15) per analizzare il rifiuto, se necessario, prima del conferimento in discarica (...). La Provincia di Siracusa indica che in data 8 maggio n.s. ha effettuato la verifica di ottemperanza alle prescrizioni (detto collaudo) con esito positivo come da nota che si consegna (prot. n. 15346 del 11 maggio 2015) (...)*”;

- Visto** che ARPA Siracusa ha dichiarato che *“il gestore doveva attenzionare le tre matrici come da prescrizione ARPA alla CdS del 2011 specificatamente: - per la sfera idrogeologica si rappresenta che nei piezometri di valle la Ditta non ha riscontrato la presenza di acqua e quindi per tale motivo non è possibile effettuare prove ante operam; - restano quindi come fondamentale prescrizione gli aspetti relativi al PMC per quanto riguarda i piezometri sui quali effettuare le misure sia di bianco che di futuro monitoraggio. Il gestore predisporrà un quadro sinottico dei dati relativi ai prelievi ante operam della stessa vasca per un confronto, seppur parzializzato, con i dati odierni, al fine di redigere un PMC al quale fare riferimento per le misure in corso di gestione della vasca di cui al DDC n. 697/2011; - per gli aspetti acustici si prende atto della documentazione presentata dal gestore alle quali non è allegata la certificazione di taratura e la dichiarazione del tecnico (...) si prescrive tale aspetto per un immediato riscontro ed integrazione”*;
- Visto** il parere espresso dallo Spresal ASP di Siracusa espresso con nota prot. n. 1533 del 25 novembre 2009, che si intendete parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Visto** il parere favorevole espresso dallo STAV ASP Siracusa in sede di riunione presso la Prefettura di Siracusa del 11 maggio 2015 a condizione che nel raggio di m. 200 non siano presenti opere di captazione di risorse idriche finalizzate al consumo umano per uso potabile. Il gestore, per come si evince dagli atti tecnici, ribadisce che non sono presenti tali opere di captazione nel raggio di m 200;
- Visto** il certificato di conformità urbanistica al PRG, giusta nota prot. n. 5542/2015 per l'impianto sito nel Comune di Lentini (SR);
- Visto** il verbale della conferenza di servizi tenutasi presso la Prefettura di Siracusa in data 18 marzo 2015 e specificatamente la nota allegata allo stesso verbale nota prot.n. 6417 del 17 marzo 2015 del Dipartimento Regionale Urbanistica con la quale si conferma quanto già precedentemente esposto inerentemente alla variante urbanistica per impianti di preminente interesse pubblico durante la conferenza di servizi per la modifica sostanziale all'AIA di cui al DDG 76/2010 tenutasi presso la Prefettura di Catania in data 19 gennaio 2015;
- Visto** il parere espresso con prescrizioni dall'Ufficio del Genio Civile di Siracusa inviato con nota prot. n. 78399 del 11 maggio 2015, che si intendete parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Vista** la nota prot. n. 19892 del 05 maggio 2015, che si intendete parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con la quale è stato richiesto al Servizio VIA-VAS del Dipartimento Regionale dell'Ambiente di riscontrare alle osservazioni di cui alla relazione della commissione ispettiva prot. n. 27 del 13 ottobre 2014 per gli aspetti di competenza;
- Visto** il parere espresso dal Servizio VIA VAS del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con nota prot. n. 22897 del 11 maggio 2015, che si intendere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale si riscontrano



Regione Siciliana

gli aspetti di competenza relativi ai rilievi mossi dalla commissione ispettiva prot. n. 27 del 13 ottobre 2014 ritenendoli superabili come prescrizioni e condizioni da porre al gestore in merito alla rete piezometrica di monitoraggio e controllo, alla conformità urbanistica previa acquisizione del relativo certificato rilasciato dal Comune di Lentini, ancorché il Dipartimento Regionale dell'Urbanistica non fosse presente alla conferenza di servizi del 17 maggio 2011 ed a quella del 7 giugno 2011, ed infine in merito al parere di competenza del Comune di Lentini ai sensi dell'art. 25, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006;

**Rilevato** che sul territorio della Regione Siciliana da qualche mese è acclarata la situazione di *deficit* nell'impiantistica regionale tra l'altro più volte manifestata anche al Governo nazionale;

**Considerato** che la chiusura dell'impianto gestito dalla Sicula trasporti S.r.l. determinerebbe una situazione di grave emergenza igienico-sanitaria poiché i Comuni che conferiscono rifiuti presso detto impianto non avrebbero altro sito cui conferire i propri rifiuti;

**Ritenuto** essenziale procedere con urgenza attivando anche provvedimenti contingibili ed urgenti poiché in mancanza di ciò molti comuni del territorio catanese compreso la Città di Catania sarebbero impossibilitati a conferire i rifiuti prodotti nei rispettivi territori;

**Considerato** che pertanto l'interruzione dell'attività svolta dall'impianto in questione determinerebbe la necessità di conferire presso altri impianti di smaltimento ubicati nel territorio regionale circa 2.000 ton/giorno di rifiuti;

**Considerato** che ad oggi, come emerge dalle relazioni predisposte sull'argomento dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, non è possibile reperire una disponibilità ad accogliere tale quantità di rifiuti presso gli altri impianti pubblici e privati di smaltimento ubicati nel territorio regionale i quali non sarebbero comunque dotati di adeguati impianti di trattamento biologico;

**Considerato** che una possibile soluzione potrebbe essere quella di consentire in via contingibile ed urgente l'abbancamento di rifiuti nella nuova vasca di cui al DDG AIA n. 697 del 27 settembre 2011;

**Vista** la relazione della Commissione ispettiva del 13 ottobre 2014 istituita con D.A. 54 del 17 gennaio 2014 che ha evidenziato diverse irregolarità e vizi di base nella procedura condotta ed in particolare il mancato coinvolgimento, sia in sede di procedura VIA sia in sede di procedura AIA del Comune di Lentini (SR) nonché degli altri uffici come ARPA ST Siracusa e ASP di Siracusa;

**Considerato** che il ragione della suddetta relazione ispettiva in data 19 gennaio 2015 con nota prot. n. 1787 il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha avviato una procedura amministrativa di secondo grado per la revisione dei provvedimenti di AIA relativi alla Sicula Trasporti S.r.l.;

**Vista** la nota prot. n. 9415 del 12 maggio 2015 con la quale il Comune di Lentini ha espresso parere favorevole relativamente agli articoli 216 e 217 del R.D. n. 1265/34 e ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D.Lgs. 152/2006;

**Visto** il D.D.G. n. 76 di Autorizzazione Integrata Ambientale del 03/03/2010 così come modificato e integrato dall'A.I.A. rilasciata con D.D.G. n. 1244 del 26/07/2013 con cui rispettivamente l'Assessorato Regionale Territorio e



Regione Siciliana

Ambiente e il dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti hanno autorizzato la realizzazione degli impianti della Sicula Trasporti, sito in c.da Grotte San Giorgio nel Comune di Catania;

**Visto** il Decreto n. 457 del 13/07/2010, che risulta l'ultima tariffa approvata dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente relativa, salvo conguaglio, allo smaltimento dei rr.ss.uu. non pericolosi presso discarica sita in c.da Grotte S. Giorgio nel Comune di Catania gestita dal gestore IPPC Sicula Trasporti s.r.l.;

**Visto** il DDG n. 901 del 02/11/2011 di modifica ed integrazione del DRS 248 del 26/03/2009, e del DRS 1004 del 01/10/2009 (Impianto di biostabilizzazione della frazione umida) con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'Impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in c.da Volpe nel territorio del Comune di Catania, gestito dalla società Sicula Trasporti S.r.l.;

**Visto** il Decreto n. 258 del 18/04/2011, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha approvato la tariffa di smaltimento dell'impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in c.da Volpe nel territorio del Comune di Catania, gestito dalla società Sicula Trasporti S.r.l.;

**Viste** le polizze fidejussorie n. 722837 del 6 maggio 2015, e n. 722835 del 6 maggio 2015 relative alla gestione operativa e di post gestione della discarica per il trattamento dei rifiuti non pericolosi da ubicare in agro del territorio del Comune di Lentini;

**Vista** la nota prot. n. 3462 del 19/12/2012 con la quale il Dipartimento Regionale Territorio e ambiente, in riferimento alla richiesta, avanzata dalla società Sicula Trasporti, relativa all'approvazione della tariffa per l'impianto di "biostabilizzazione della frazione umida dei rifiuti urbani non pericolosi derivanti da attività di separazione della frazione secca", comunica alla ditta che, nelle more della definizione dell'iter istruttorio, la società stessa può applicare la tariffa provvisoria indicata nel piano finanziario procedendo successivamente ad un conguaglio;

**Ritenuto** che ogni diversa soluzione non appare compatibile con la garanzia di elevati livelli di tutela ambientale e sanitaria;

Tutto quanto sopra premesso,

**ORDINA**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla Sicula Trasporti S.r.l. con decorrenza dal 13 maggio 2015

- a) di abbancare nella vasca di cui al DDG AIA n. 697/2011 in deroga alle prescrizioni ivi contenute specificatamente per gli aspetti relativi all'impianto di trattamento in situ del percolato (punto 18 decreto AIA), all'area di stoccaggio provvisoria dei rifiuti D15 (punto 26 Decreto AIA), nonché alla modalità di gestione del lavaggio delle ruote (punto 27 decreto AIA), con le modalità, i vincoli e controlli già ordinate con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 12/Rif del 24 aprile 2015, nelle more della conclusione del procedimento di secondo grado avviato sull'autorizzazione ambientale in capo alla stessa ditta con riferimento al DDG n. 697/2011;



Regione Siciliana

- b) Di ottemperare alle prescrizioni di cui al verbale della conferenza di servizi del 11 maggio 2015 svoltasi presso la Prefettura di Siracusa nonché relativi allegati che qui si intendono integralmente richiamati.

**DISPONE**

- la trasmissione della presente ordinanza, per gli adempimenti di Legge, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività produttive, a tutte le Prefetture del territorio regionale della Sicilia, al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al Dipartimento Regionale della Sanità, Dipartimento Regionale all'Ambiente, all'ARPA Regionale Sezione Siracusa e Catania, alla ex Provincia di Siracusa e Catania, a tutte le strutture territoriali dell'ASP della Regione Siciliana, alle Società per la Regolamentazione dei rifiuti della Provincia di Siracusa e Catania con onere di notificare ai Comuni afferenti il proprio ambito, alla Sicula Trasporti S.r.l.;
- a tutti i soggetti interessati dalla presente ordinanza;
- la pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

\* \* \* \*

**RENDE NOTO**

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

*Il Presidente della Regione Siciliana*  
(On. Rosario Crocetta)

